2.2. NOVITÀ NORMATIVE CON RIFLESSI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nel corso del 2010 sono stati approvati alcuni provvedimenti normativi che hanno riguardato il trattamento dei dati personali e l'attività del Garante.

Vanno ricordati, in particolare:

- il d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla l. 26 febbraio 2011, n. 10, recante "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie*" (cd. "*milleproroghe*") il quale prevede le seguenti disposizioni normative d'interesse:

 a) l'art. 2, comma 1-*quinquies*, nel prorogare il termine entro il quale l'Istituto superiore di sanità (ISS) deve predisporre la relazione annuale per il Ministro della salute sull'attività delle strutture autorizzate ad applicare le tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA), prevede alcuni delicati flussi informativi. In particolare la norma stabilisce che, fatte salve le disposizioni già vigenti, le predette strutture devono inviare "i dati richiesti" al Ministero della salute che ne cura il successivo invio all'ISS e al Centro nazionale trapianti. Con decreto dello stesso Ministro dovranno essere stabilite le modalità di comunicazione di tali dati dalle strutture autorizzate al Ministero ai fini del successivo inoltro, "*sia in forma aggregata che disaggregata*", ai predetti organismi. Nel corso dei lavori parlamentari, il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale ha segnalato al Garante che la non perspicua formulazione della disposizione ("*i dati richiesti*") non lascerebbe intendere agevolmente quale sia il reale contenuto dell'obbligo di comunicazione, comunque riferibile a dati sensibili e di particolare delicatezza quali quelli concernenti le tecniche di procreazione medicalmente assistita. Al riguardo, il Garante, venuto a conoscenza dell'iniziativa normativa e consapevole dei profili problematici della materia, aveva contattato per le vie brevi sia il relatore, sia il Ministro della salute, ricevendo assicurazioni sul fatto che i previsti flussi informativi, dalle strutture autorizzate al Ministero della salute e, da questo, all'Istituto superiore di sanità e al Centro nazionale trapianti, riguardano

Flussi di dati in materia di procreazione assistita

dati anonimi o, comunque, opportunamente codificati, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. Tale assicurazione è stata fornita, peraltro, dallo stesso relatore nel corso della discussione generale sul provvedimento tenutasi poi al Senato e dal Ministro della salute, nonché dal competente sottosegretario, in diversi comunicati stampa. Lo stesso Ministro, inoltre, ha assicurato che sarà richiesto il *parere* del Garante sullo schema di decreto di attuazione della disposizione normativa, che dovrà stabilire le modalità di comunicazione dei dati; in tale occasione l'Autorità non mancherà di garantire la più ampia collaborazione per la messa a punto di una normativa secondaria rispettosa delle garanzie degli interessati e in particolare del loro anonimato;

Pubblicazione di destinatari di sanzioni

b) l'art. 2, comma 4-*undecies*, modificando l'art. 83-*bis* del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, in materia di sicurezza stradale e regolarità del mercato dell'autotrasporto, stabilisce che possono essere pubblicati sul sito Internet delle autorità competenti le informazioni necessarie per l'identificazione dei destinatari delle sanzioni comminate in caso di violazioni del contratto di trasporto di merci su strada o di ritardato pagamento, ai fini della verifica del rispetto delle sanzioni stesse;

Esercizi pubblici di telefonia e Internet

c) l'art. 2, comma 19, apporta significative modifiche alla disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e Internet di cui all'art. 7 del d.l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla l. 31 luglio 2005, n. 155, in materia di contrasto al terrorismo (cd. "*decreto Pisanu*"). L'articolo, innanzitutto, proroga "*fino al 31 dicembre 2011*" l'efficacia della norma che obbliga a richiedere la licenza del questore chiunque intenda aprire, quale attività principale, un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche. La proroga riguarda esclusivamente gli Internet point, ossia gli esercizi pubblici che forniscono l'accesso ad Internet in via principale, e non tutte quelle altre attività che mettono a disposizione il collegamento ad Internet quale servizio accessorio. Sono invece abrogati i commi 4

e 5 dell'art. 7 del "*decreto Pisanu*". Ciò comporta che il titolare o il gestore di un esercizio pubblico di telefonia e Internet non è più tenuto ad osservare il monitoraggio delle operazioni svolte dal cliente e l'archiviazione dei relativi dati, nonché le misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità del soggetto;

Archivio dei detenuti

- la l. 26 novembre 2010, n. 199, recante "*Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno*", consente ai detenuti di espiare un residuo di pena al di fuori degli istituti penitenziari, e rende disponibile un maggior numero di agenti di polizia penitenziaria per far fronte al *deficit* di organico. Durante i lavori parlamentari al Senato, è stato accolto come raccomandazione un ordine del giorno (G5.100) in base al quale il Governo si impegna, in una seconda fase, a riversare i dati relativi alle amministrazioni penitenziarie e ai detenuti in una banca dati, presso il Ministero della giustizia-Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, costituita da un archivio elettronico, aggiornato ogni sei mesi, "*accessibile, in forme digitali libere e aperte, da parte di chiunque ne abbia interesse attraverso il sito* web *del Ministero della giustizia, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento e fatte salve restrizioni dovute a comprovate ragioni di sicurezza*";

Sicurezza urbana

- il d.l. 12 novembre 2010, n. 187, recante "*Misure urgenti in materia di sicurezza*" convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2010, n. 217, il cui art. 8 in materia di sicurezza urbana, mediante modifiche all'art. 54 del "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), prevede che il prefetto, ove le ritenga necessarie, disponga le misure adeguate per assicurare il concorso delle forze di polizia con l'ente locale, nonché "*ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale*";

Legge 4 novembre 2010, n. 183

- la l. 4 novembre 2010, n. 183, in materia di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, la quale oltre ad apportare rilevanti modifiche agli artt. 1 e 19 del Codice (richiamate al par. 2.1.1.), ha introdotto diverse disposizioni d'interesse sotto il profilo della protezione dei dati personali, e in particolare:

Trasparenza dei dati relativi ai dirigenti pubblici

a) l'art. 5 della legge integra l'art. 21 della l. 18 giugno 2009, n. 69, che, com'è noto, ha sancito, in capo alle pp.aa., l'obbligo di pubblicare nel proprio sito Internet le retribuzioni annuali, i *curricula vitae*, gli indirizzi di posta elettronica ed i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti. Al riguardo si rammenta che l'Autorità è stata sentita dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione a suo tempo in ordine alla compatibilità con il diritto alla protezione dei dati personali e, più recentemente, sullo schema di circolare adottato dal predetto Ministro per l'attuazione della norma. In base alla nuova disposizione (art. 21, comma 1-*bis*, l. n. 69/2009), le pp.aa. devono comunicare i predetti dati alla Presidenza del Consiglio dei ministri–Dipartimento della funzione pubblica, per via telematica secondo i criteri e le modalità che saranno individuati con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il quale li pubblica nel sito istituzionale del Dipartimento;

Permessi di lavoro per assistenza a portatori di *handicap*

b) l'art. 24 della legge, nell'apportare modifiche alla disciplina dei permessi dal lavoro per l'assistenza a portatori di *handicap* (l. n. 104/1992), istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica, una banca dati informatica in cui confluiranno i dati dei dipendenti e delle persone assistite, comunicati da ciascuna amministrazione entro il 31 marzo di ogni anno. La norma prevede che tale banca dati sia istituita e gestita nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice, tenendo conto, in particolare, degli specifici accorgimenti previsti, a garanzia degli interessati, nel caso di trattamento di dati sensibili (cifratura dei dati; utilizzo di codici identificativi; conservazione separata dei dati sensibili: art. 22, commi 6 e 7, del Codice). L'art. 24 definisce le predette attività, finalizzate al monitoraggio e alla verifica sulla legittima fruizione dei permessi, "*di rilevante interesse pubblico*" e individua le operazioni di trattamento che possono essere effettuate dalle amministrazioni a tali fini, nonché i termini di conservazione dei dati stessi (2 anni nella banca dati; 30 giorni presso le amministrazioni, allo scopo di organizzarle e comunicarle alla banca dati). La pubblicazione e la divulgazione dei dati e delle relative elaborazioni è consentita solo in forma anonima;

Certificati di malattia

c) l'art. 25 della legge, nel quadro delle misure di controllo sulle assenze dal luogo di lavoro, disciplina l'invio per via telematica dei certificati di malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, dal medico o dalla struttura sanitaria, all'INPS e al datore di lavoro, in termini analoghi a quanto recentemente previsto in ambito pubblico dall'art. 55-*septies* del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 67, comma 1, del d.lgs. n. 150/2009;

Borsa continua nazionale del lavoro

d) l'art. 48 della legge apporta mirate modifiche al d.lgs. n. 276/2003 in materia di mercato del lavoro e borsa continua nazionale del lavoro, incrementando le informazioni che devono essere ad essa conferite. In particolare, fra i requisiti per l'autorizzazione delle università allo svolgimento dell'attività di intermediazione, è ora previsto anche l'obbligo, per queste ultime, di conferire alla predetta borsa, secondo le modalità previste con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i *curricula* dei propri studenti, che sono resi pubblici anche nei siti Internet dell'ateneo per i dodici mesi successivi alla data di conseguimento del diploma di laurea (art. 6, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, come modificato). Viene ampliata la platea dei soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività di intermediazione con riferimento ai "*gestori di siti Internet*", a condizione che svolgano l'attività senza fini di lucro e pubblichino sul sito medesimo i propri dati identificativi. Inoltre, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, sono tenute a conferire alla borsa continua nazionale del lavoro le informazioni relative alle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione (art. 7, comma 6-*bis*, d.lgs. n. 165/2001), nonché alle procedure selettive e di avviamento al lavoro (artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 165/2001; art. 15 del d.lgs. n. 276/2003, nuovo comma 1-*bis*). Il conferimento dei dati è effettuato anche nel rispetto dei princìpi di trasparenza di cui all'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 150/2009, e con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, saranno definite le informazioni da conferire nel rispetto dei princìpi di accessibilità degli atti;

- la l. 13 agosto 2010, n. 136, recante "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*", prevede diverse norme rilevanti ai fini del diritto alla protezione dei dati personali e, in particolare, due deleghe legislative volte alla redazione, l'una, di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e, l'altra, di un decreto legislativo per la modifica e l'integrazione della disciplina in materia di documentazione antimafia. Al riguardo si segnalano, in particolare, le disposizioni seguenti:

Banca dati della documentazione antimafia

a) l'art. 2, comma 1, indica, tra i princìpi e i criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega legislativa in materia di documentazione antimafia, l'istituzione di una banca dati nazionale unica della documentazione antimafia finalizzata all'accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione e al potenziamento dell'attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa, cui la Direzione nazionale antimafia può accedere ai fini dell'adempimento delle funzioni di coordinamento di cui all'art. 371-*bis* c.p.p. Si sancisce altresì l'immediata efficacia delle informative antimafia negative su tutto il territorio nazionale con riferimento a tutti i rapporti, anche già in essere, con la p.a.; si prevede altresì la possibilità di integrare la banca dati medesima con dati provenienti dall'estero e secondo modalità di acquisizione da stabilirsi, nonché la possibilità per il procuratore nazionale antimafia di accedere in ogni tempo alla banca dati. Si delega il Governo ad individuare i dati da inserire nella banca dati, i soggetti abilitati a svolgere la raccolta dei medesimi e quelli autorizzati, secondo precise modalità, ad accedervi, con indicazione altresì dei codici di progetto relativi a ciascun lavoro, servizio o fornitura pubblici ovvero ad altri elementi idonei ad identificare la prestazione;

Tracciabilità dei flussi finanziari

b) l'art. 3 sancisce, in capo agli operatori economici coinvolti in appalti pubblici e ai soggetti destinatari di finanziamenti pubblici, l'obbligo (assistito da sanzione amministrativa pecuniaria) di utilizzare, nell'esercizio della loro attività, conti correnti bancari o postali "*dedicati*", al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, così da prevenire infiltrazioni criminali nell'economia e, in particolare,

nelle concessioni e negli appalti pubblici. Ai medesimi fini la norma prevede altresì che il bonifico bancario o postale debba riportare, in relazione a ciascuna transazione realizzata dai soggetti su elencati, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante. Gli stessi soggetti sono tenuti a comunicare alla stazione appaltante, oltre agli estremi identificativi dei suddetti conti correnti dedicati, anche le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Disposizioni interpretative e attuative delle norme dell'art. 3 della l. n. 136/2010, nonché modifiche alla stessa legge sono contenute nel d.l. 2 novembre 2010, n. 187 (artt. 6 e 7), recante misure urgenti in materia di sicurezza convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2010, n. 217;

Identificazione degli addetti nei cantieri

c) l'art. 5 reca disposizioni volte ad agevolare l'identificazione degli addetti nei cantieri, integrando il contenuto delle tessere di riconoscimento di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con riferimento anche alla data di assunzione nonché, nel caso di subappalto, alla relativa autorizzazione e, nell'ipotesi di lavoratori autonomi, all'indicazione del committente;

Accertamenti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione

d) l'art. 7 novella alcune disposizioni della l. 13 settembre 1982, n. 646, in materia di accertamenti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione o condannati per taluni reati. Viene in particolare, ampliata la categoria dei soggetti sottoposti alle verifiche e tenuti all'obbligo di comunicare le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio e si interviene in senso estensivo sull'ambito e sulle finalità degli accertamenti, prevedendo che essi riguardino la verifica, oltre che della posizione fiscale, anche della posizione economica e patrimoniale del soggetto e perseguano il fine di accertare illeciti valutari e societari e comunque in materia economica e finanziaria;

Agenti sotto copertura

e) l'art. 8, comma 4, lett. *b*), nn. 2 e 3, inserisce, all'interno dell'art. 147-*bis* delle norme di attuazione del codice di rito penale, un comma 1-*bis* che estende ai soggetti i quali abbiano operato sotto copertura (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, ausiliari e interposte persone) e siano esaminati in dibattimento, le cautele necessarie alla tutela della

"riservatezza" della persona, in ogni caso idonee ad evitare che il volto di tali soggetti sia visibile. La nuova lett. *c-bis*), introdotta nel comma 3, prescrive inoltre la regola del cd. "*esame a distanza*" per chi ha operato sotto copertura. Si segnala che analoga disposizione è introdotta dall'art. 11, comma 2, in relazione all'esame a distanza dei collaboratori di giustizia ammessi al programma provvisorio di protezione o alle misure di protezione, a prescindere dal reato per cui si proceda;

- la l. 29 luglio 2010, n. 120, recante "*Disposizioni in materia di sicurezza stradale*", con la quale il Parlamento ha approvato una significativa riforma del codice della strada. La principale novità d'interesse per l'Autorità è la modifica apportata all'art. 74 del Codice, in materia di contrassegni relativi a veicoli a servizio di persone invalide (art. 58) di cui si è già dato conto nel par. 2.1.2. Si segnalano inoltre le seguenti altre disposizioni in materia di sicurezza e circolazione stradale:

Accertamenti del non uso o abuso di sostanze stupefacenti o alcoliche

a) alcune innovazioni in materia di accertamenti del non uso o abuso di sostanze stupefacenti o alcoliche per i conducenti di veicoli. In particolare:

- si dispone l'effettuazione degli alcool *test* nonché dei *drug test* nei confronti dei neopatentati prima del rilascio della patente. L'estensione delle predette verifiche alla generalità dei conducenti in sede di rinnovo della patente è stato appositamente evitato, perché eccessivamente gravoso; tuttavia, l'obbligo di effettuare i suddetti *test* sussiste per i possessori di patenti professionali al momento del rinnovo (art. 23, comma 1, lett. *c*), che modifica l'art. 119 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285);
- si rimodulano le procedure per accertare l'eventuale uso di alcool o droghe da parte dei conducenti di veicoli, prevedendo, ad esempio, che quando gli accertamenti forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale (inizialmente il rife-

rimento era a campioni di liquidi biologici) prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto ministeriale saranno stabilite le modalità di effettuazione degli accertamenti e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. È altresì previsto che, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia, ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi ad esso, gli agenti di polizia stradale accompagnino il conducente presso strutture sanitarie per il prelievo di campioni di liquidi biologici (art. 33, comma 3, lett. *c*) e *d*), che modifica l'art. 187 del d.lgs. n. 285/1992 inserendo il comma 2-*bis*);

- si disciplina la certificazione di assenza di abuso di sostanze alcoliche e di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per chi esercita attività di autotrasporto (art. 50);
- si modifica la disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne, prevedendo che i titolari e i gestori dei locali, che proseguano la propria attività oltre le ore 24, devono avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool (art. 54, comma 1);

Casco elettronico e "scatola nera"

b) l'art. 49, relativo all'introduzione del casco elettronico e della cd. "scatola nera", prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può emanare –sentito per quanto di competenza il Garante– direttive al fine di prevedere, compatibilmente con la normativa comunitaria e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, l'impiego in via sperimentale, da parte dei conducenti e degli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, del casco protettivo elettronico nonché l'equipaggiamento di taluni autoveicoli di grandi dimensioni con un dispositivo elettronico protetto, denominato appunto "scatola nera". Tale dispositivo è idoneo a rilevare, allo scopo di garantire la sicurezza stradale, la

tipologia del percorso, la velocità media e puntuale del veicolo, le condizioni tecnico-meccaniche del medesimo e la condotta di guida, nonché, in caso di incidente, a ricostruirne la dinamica. Al riguardo l'Autorità aveva predisposto una proposta emendativa –inoltrata ai competenti Uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti– per demandare la disciplina delle modalità di impiego di tali dispositivi ad un decreto ministeriale da emanarsi sentito il Garante;

c) infine, è stata soppressa, nel corso dell'esame al Senato, una disposizione che imponeva al medico, che fosse venuto a conoscenza di una patologia del suo assistito idonea a scemarne l'idoneità alla guida, di darne tempestiva comunicazione "*...scritta e riservata, nel rispetto delle disposizioni del Codice...*", al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, informando per iscritto l'assistito. Al riguardo, nel testo definitivo approvato l'art. 23, comma 6, che modifica l'art. 128 del codice della strada, prevede che i responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli Uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida;

Sistema informatico dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas

- il d.l. 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 agosto 2010, n. 129, recante "*Misure urgenti in materia di energia*", che, al fine di sostenere la competitività e di incentivare la migliore funzionalità delle attività delle imprese operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale, istituisce, presso l'Acquirente unico S.p.A., un Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, basato su di una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali (art. 1-*bis*). Al riguardo, il comma 3 del predetto art. 1-*bis* attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il potere di adottare "*nel rispetto delle norme stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali ... specifici criteri e modalità per il trattamento dei dati personali e sensibili*" nell'ambito del citato Sistema informatico. La formulazione

della norma deriva dall'approvazione di un emendamento parlamentare al disegno di legge volto, secondo il proponente, a "*specificare meglio il ruolo del Garante per la protezione dei dati personali*" nell'ambito di tale disposizione. La formulazione originaria della norma prevedeva, invece, che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisse i criteri e le modalità per il trattamento dei dati personali e sensibili "*sentito il Garante*". Al riguardo, è in corso una specifica collaborazione tra il Garante e la predetta Autorità ai fini dell'attuazione del disposto normativo e dell'adozione dei criteri in questione;

- la l. 4 giugno 2010, n. 96, recante "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009*", prevede talune norme rilevanti ai fini del diritto alla protezione dei dati personali, di seguito illustrate:

 a) l'art. 13 nell'inserire nell'art. 33, comma 1, della l. 7 luglio 2009, n. 88, (Legge comunitaria 2008, le lettere da *d-bis* a *d-quinquies*), integra i princìpi e i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega ivi prevista, volta ad attuare la Direttiva n. 2004/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e a prevedere modifiche e integrazioni alla disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario, ai mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria. La novella, alla lett. *d-ter*) attribuisce al Governo il compito di istituire "*nel rispetto della disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali*", un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d'identità. Il sistema è basato su un archivio centrale informatizzato, istituito nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, titolare dell'archivio medesimo e del connesso trattamento dei dati. Secondo quanto previsto dall'art. 29 del Codice, il Ministero designa per la gestione dell'archivio e in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali la società CONSAP S.p.A. Con tale previsione normativa si è demandato al Governo di disciplinare la materia, malgrado il Senato avesse già approvato, al riguardo, un disegno di legge

Sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo

(AS 414-Costa e AS 507-Barbolini), successivamente esaminato dalla Commissione finanze della Camera (AC 2699). Recentemente il Governo ha predisposto lo schema di decreto legislativo previsto dalla legge comunitaria, riproducendo sostanzialmente il testo all'esame della Camera sul quale il Garante ha espresso forti perplessità nel corso di un'audizione tenuta presso la Commissione finanze della medesima Camera il 25 novembre 2009. In tale occasione, l'Autorità, nel rilevare che il testo non corrispondeva del tutto alle indicazioni fornite in una precedente audizione del luglio del 2008 presso l'omologa commissione del Senato, ha evidenziato uno "*snaturamento*" dell'originario impianto normativo e della configurazione del sistema, il quale, diversamente da quanto originariamente prospettato, non è più solo uno "*snodo tecnico*" attraverso il quale il gestore provvede a riscontrare le richieste di verifica provenienti dai soggetti aderenti al sistema su dati e informazioni registrati in altre, distinte banche dati, ma assume, esso stesso, seppure in parte, natura di vero e proprio archivio. Infatti, l'"*archivio*" sarebbe composto anche da un "*modulo informatico di allerta*" nel quale sarebbero memorizzate le informazioni trasmesse dagli aderenti relative: a) alle frodi subite; b) ai casi che configurano un rischio di frodi; c) alle allerta preventive trasmesse dal titolare dell'archivio agli aderenti. Tali informazioni, peraltro, sarebbero conservate nell'archivio per il tempo necessario agli aderenti per accertare l'effettiva sussistenza del rischio di frodi (art. 30-*quater*, comma 1, lett. *c*), del d. lgs n. 141/2010, inserito dall'art. 1 dello schema di decreto). La previsione di tali flussi informativi è destinata a creare una banca dati di notevoli dimensioni, contenente informazioni di particolare delicatezza. Essa rischia, peraltro, di incoraggiare pericolose stigmatizzazioni dei cittadini che ricorrono al credito o ad altri servizi, sulla base di una valutazione rimessa agli stessi operatori del settore e non alle pubbliche autorità competenti in materia di prevenzione e repressione di comportamenti fraudolenti. Analoghe, forti perplessità suscita, poi, la previsione di un servizio volto a ricevere segnalazioni da parte di soggetti che hanno subito o temono di aver subito frodi configuranti ipotesi di furto di

identità (art. 30-*ter*, comma 8, del d.lgs. n. 141/2010, inserito dall'art. 1 dello schema). Lo schema di decreto legislativo estende, poi, la "partecipazione" al sistema a nuove categorie di soggetti, per finalità, peraltro, non sempre ben identificate o certamente molto diverse da quelle del credito al consumo (ad es., "*gestori di sistemi di informazioni creditizie*", nonché forze di polizia). Infine, contrariamente a quanto richiesto dal Garante, lo schema di decreto prevede che ulteriori flussi di dati idonei a perseguire le finalità di contrasto delle frodi potranno essere individuati con il previsto decreto ministeriale di attuazione (art. 30-*quinquies*, comma 3, del d.lgs. n. 141/2010, inserito dall'art. 1 dello schema). La lett. *d-quater*) del comma 1, dell'art. 33 inserisce inoltre, tra i princìpi e criteri direttivi, la previsione secondo cui il diniego del finanziamento da parte dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di erogazione di credito ai consumatori sia obbligatoriamente motivato, intendendosi la motivazione non integrata nel caso di mero rinvio all'esito della consultazione di banche di dati e di sistemi di informazione creditizia. Infine, la lett. *d-quinquies*) prevede, quale ulteriore criterio di delega, la previsione secondo cui al soggetto richiedente cui venga negato il finanziamento sia consentito di prendere visione e di estrarre copia, a sue spese, del provvedimento di diniego e della rispettiva motivazione;

Pubblicità dei compensi per i "*manager*"

b) l'art. 24 prevede forme di pubblicità dei compensi corrisposti ai "*manager*" delle società quotate;

Lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti

c) l'art. 54, nel delegare il Governo ad adottare il d.lgs. recante le norme occorrenti per dare attuazione alla Decisione quadro n. 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, prevede, quale specifico e ulteriore principio e criterio direttivo, l'introduzione, nel Titolo V del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di due nuove fattispecie criminose. La prima dovrà sanzionare con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena strumenti, articoli, programmi informatici e ogni altro mezzo destinato esclusivamente alla contraffazione o alla

falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, del tipo di quelli indicati nell'art. 55 del medesimo d.lgs. n. 231/2007 (carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi). La seconda dovrà punire con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 200 a 1.000 euro la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena programmi informatici destinati esclusivamente al trasferimento di denaro o di altri valori monetari, allo scopo di procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio economico, mediante l'introduzione, la variazione o la soppressione non autorizzata di dati elettronici, in particolare di dati personali, oppure mediante un'interferenza non autorizzata con il funzionamento del programma o del sistema elettronico;

- il d.l. 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122 e in particolare:

Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle pp.aa.

a) l'art. 4, al fine di assicurare ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pp.aa. a cittadini e utenti, prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze promuova la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali, inclusa la tessera sanitaria. A tal fine, il Ministero, con propri provvedimenti, dovrà individuare, fra l'altro, gli *standard* tecnici del servizio di pagamento e le modalità con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno avvalersene;

Controllo della spesa sanitaria

b) l'art. 11 prevede, al comma 15 che, nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi del comma 13, dell'art. 50 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326, ai fini dell'evoluzione della tessera sanitaria (TS) verso la tessera sanitaria-carta nazionale dei servizi (TS-CNS), in occasione del rinnovo delle tessere in scadenza il Ministero dell'economia e delle finanze curi la generazione e la progressiva consegna della TS-CNS. Il comma 16 del medesimo art. 11 prevede, poi, che nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi di cui al comma 5-*bis*, ultimo periodo, del

medesimo art. 50, al fine di accelerare il conseguimento dei risparmi derivanti dall'adozione delle modalità telematiche per la trasmissione delle ricette mediche (art. 50, commi 4, 5 e 5-*bis*, d.l. n. 269/2003), il Ministero dell'economia e delle finanze curi l'avvio della diffusione della suddetta procedura telematica, adottando, in quanto compatibili, le modalità tecniche operative di cui all'Allegato 1 del decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010, recante modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al Sistema di accoglienza centrale (SAC). L'invio telematico dei predetti dati sostituisce a tutti gli effetti la prescrizione medica in formato cartaceo;

Casellario dell'assistenza

c) l'art. 13 prevede l'istituzione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, del Casellario dell'assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni *no profit* e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che devono fornire i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva utile ad una migliore gestione della rete dell'assistenza sociale. L'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario dovrà avvenire nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. Gli enti, le amministrazioni e i soggetti interessati dovranno trasmettere obbligatoriamente, in via telematica, al Casellario i dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi e banche dati secondo criteri e modalità di trasmissione stabilite dall'INPS. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali saranno disciplinate le modalità di attuazione del *database*;

Partecipazione dei comuni all'attività di accertamento fiscale e contributivo

d) l'art. 18 potenzia la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo, mediante mirate modifiche, in particolare, agli artt. 44 del d.P.R n. 600/1973 e 1 del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla l. 2 dicembre 2005, n. 248, che incrementano l'accesso dei comuni a dati

utili a tali fini e, in particolare, alle dichiarazioni dei redditi. La partecipazione consiste, tra l'altro, nella segnalazione all'Agenzia delle entrate, alla Guardia di finanza e all'INPS di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti, per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi. A tali fini l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni le dichiarazioni dei contribuenti in essi residenti; il comune di domicilio fiscale del contribuente comunica ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'INPS e la Conferenza unificata, sono stabilite le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonché quelle della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo, anche attraverso enti che, partecipati dai comuni stessi, dovranno garantire ad essi l'accesso alle banche dati utilizzate;

Aggiornamento del catasto

e) l'art. 19 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2011, è attivata l'Anagrafe immobiliare integrata, costituita e gestita dall'Agenzia del territorio. L'Anagrafe immobiliare integrata attesta, ai fini fiscali, lo stato di integrazione delle banche dati disponibili presso l'Agenzia del territorio per ciascun immobile, individuandone il soggetto titolare di diritti reali. In fase di prima applicazione, l'accesso all'Anagrafe immobiliare integrata è garantito ai comuni sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche, emanate con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I decreti devono assicurare comunque ai comuni la piena accessibilità ed interoperabilità applicativa delle banche dati con l'Agenzia del territorio, relativamente ai dati catastali, anche al fine di contribuire al miglioramento ed aggiornamento della qualità dei dati, secondo le specifiche tecniche e le modalità operative stabilite con i medesimi decreti. La consultazione delle banche dati del catasto terreni (censuaria e cartografica), del catasto edilizio urbano, nonché dei dati di superficie delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, è